



# COMUNE DI LOMBARDORE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO  
P. IVA 05197320012 - C.F. 85501510011  
sito internet [www.comune.lombardore.to.it](http://www.comune.lombardore.to.it)  
p.c. [amministrativo.lombardore@pec.it](mailto:amministrativo.lombardore@pec.it)

**Oggetto: Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19. Individuazione e mantenimento dei servizi minimi essenziali e ferie dipendenti.**

## IL SEGRETARIO COMUNALE

**Considerato** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Vista** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

**Visto** il decreto-legge 02.03.2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che 1. A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

**Visto**, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**Considerati** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che territoriale;

**Dato atto** che del DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale:

- "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute";
- e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);

**Considerato** che, nello stesso DPCM, così come in quelli precedenti, si dispongono misure dirette ad evitare il formarsi di assembramenti di persone in luoghi chiusi, l'interruzione e sospensione di alcune attività pubbliche e di pubblico servizio;

**Visto** il DPCM 9 marzo 2020 che stabilisce le misure di contenimento del contagio da COVID 19 su tutto il territorio nazionale ritiene necessario assicurare la continuità nella fornitura dei servizi essenziali affidati al Comune, in conformità agli articoli 1 e 2 della Legge 12/06/1990 n. 146;

**Visto** Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 34 del 21.03.2020 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica che al punto 6) così dispone: “*La sospensione, d’intesa con ANCI, ANPCI UNCEM, UPI e ALI, dell’attività degli Uffici Pubblici regionali, provinciali e comunali, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili come individuati dalle Autorità competenti d’intesa con il Prefetto*”;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 22 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Richiamato** il provvedimento del Segretario Comunale n. 87 del 16.03.2020;

**Vista** la Legge 7 agosto 2015, n. 124 ed in particolare l’art. 14;

**Vista** la Legge 22 maggio 2017, n. 81;

**Vista** la Direttiva del 1 giugno 2017, n. 3 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – recante indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’art. 14 della Legge 124/2015 e Linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi e di lavoro dei dipendenti;

**Vista** la Direttiva del 25 febbraio 2020, n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020”;

**Vista** la Circolare del 4 marzo 2020, n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto “Misure incentivanti per il ricorso alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”;

**Ritenuto**, in coerenza con la finalità di evitare il verificarsi di occasioni di contagio, necessario procedere a una ridefinizione, così assicurando la continuità nella fornitura dei servizi essenziali affidati al Comune, in conformità agli articoli 1 e 2 della Legge 12 giugno 1990 n. 146;

**Considerato** che ogni P.O dell’Ente garantirà ogni attività, servizio o prestazione ritenuta necessaria a garantire i diritti e i bisogni essenziali dei cittadini residenti;

## **DISPONE**

1) Vengano assicurate da parte degli uffici comunali le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

2) Vengano individuate, quali attività indifferibili da rendere in presenza da parte del personale dipendente le attività di seguito indicate:

a) Per l’**Ufficio Demografico e stato civile**

- formazione atti di nascita e di morte;
- Ufficio Anagrafe: limitatamente a pratiche inerenti Cambi e immigrazione e cancellazioni;
- Servizi cimiteriali urgenti;

**b) Per l'Ufficio Protocollo:**

- acquisizione e smistamento comunicazioni in entrata/invio comunicazioni urgenti in uscita;

**c) Per il Comando di Polizia Locale e Protezione Civile**

- Attività urgenti e di controllo del rispetto della normativa e contenimento COVID- 19;
- Attività di notifiche;
- Attività di supporto e coordinamento da parte delle funzioni amministrative comunali;

**d) Per l'Ufficio LL.PP.**

- Rete stradale, manutenzioni, ambiente: nella misura strettamente necessaria secondo le disposizioni del responsabile;

**e) Per l'Ufficio Edilizia Privata:**

- Gestione rifiuti

**f) Per CED**

- Attività di comunicazione e informazione per quanto connesso all'emergenza e alla funzionalità di tutti i servizi.

Per le attività non rientranti nei servizi non sospesi, in attesa di superiori e ulteriori chiarimenti, il personale opererà secondo quanto indicato nell'atto organizzativo n. 87 del Segretario Comunale, richiamante le disposizioni statali, e secondo quanto indicato all'art. 87 del decreto legge n.18/2020, e cioè attraverso il lavoro agile ovvero "le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva." ferme restando le particolarità previste per personale in particolari condizioni (salute, ecc.). Il personale non strettamente necessario per attività lavorativa indifferibile o essenziale, con ferie, recuperi e banca ore pregressi viene collocato d'ufficio in congedo o recuperi.

Che il presente provvedimento è efficace dalla data odierna e fino al 03.04.2020 compreso, termine prorogabile in relazione al protrarsi della situazione di emergenza in essere;

Che tutto il personale dipendente, attenda comunicazioni anche per le vie brevi (telefoniche o tramite WhatsApp) entro il 05 aprile 2020 circa la possibilità del rientro in servizio.

Che il presente provvedimento venga immediatamente comunicato a tutto il personale dipendente.

24 marzo 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to in originale D.ssa Mariateresa PALAZZO